

## Verbale di Accordo

Addì 15 giugno 2010 in Perugia, presso la sede di CONFINDUSTRIA PERUGIA

TRA

la Nestlé Italiana S.p.A. rappresentata dall'ing. Alessio Miliani, dal dott. Gianluigi Toia e dal dott. Mirko Pisano, assistita da CONFINDUSTRIA PERUGIA in persona del dott. Alberto Arata

E

la R.S.U. del Sito di Perugia rappresentata dai signori Marco Ballerani, Michele Greco, Andrea Roscini, Mirco Mezzasoma, Fausto Baldoni e Palmiro Chiatti, assistita dalle Segreterie Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nelle persone di Dario Bruschi, Sara Palazzoli e Daniele Marcaccioli


*Premesso che:*

- con lettera di CONFINDUSTRIA PERUGIA alle OO.SS. del 10 giugno 2010 prot.lo n.75108/S/356-mc e lettera dell'Azienda alla R.S.U. dello Stabilimento di Perugia del 10 giugno 2010 è stata attivata la procedura di cui agli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991 per la collocazione in mobilità di n. 55 lavoratori [Quadri, Impiegati, Intermedi e Operai] su un organico complessivo di n. 885, in forza presso l'Unità di Perugia-San Sisto;
- negli incontri effettuati sono state compiutamente illustrate ed analizzate le motivazioni a monte del provvedimento;
- in particolare la Società ribadisce l'esigenza improrogabile di proseguire nel cammino intrapreso di adeguamento degli organici all'inclinazione tipicamente stagionale della produzione di biscotti, cioccolato, caramelle ed altre specialità dolciarie mediante un riassetto organizzativo che interesserà tutti i reparti dello stabilimento al fine di poter dare risposte efficienti ed efficaci ai mercati nazionali ed esteri, caratterizzati sempre di più da un'elevata competitività, sia sotto il profilo qualitativo del prodotto sia sotto l'aspetto del contenimento dei costi.

*Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:*

1. La risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguente collocazione in Mobilità ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991 **entro il 31 luglio 2011** di n. 55 (cinquantacinque) lavoratori [Quadri, Impiegati, Intermedi e Operai]: con ciò le Parti intendono anche espressamente derogare il termine di 120 (centoventi) giorni previsto dalla Legge n.223/1991 ai sensi dell'art.8, comma 4 della Legge 236/1993.
2. Le Parti convengono, ai sensi del 1° comma dell'art.5 della Legge n.223/1991, che i criteri - da considerarsi come alternativi e non concomitanti - per l'individuazione dei lavoratori di cui al punto precedente sono i seguenti:
  - a) il possesso dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, ovvero il raggiungimento di tali requisiti entro il periodo di Mobilità previsto dalle vigenti disposizioni di legge, per i lavoratori che ricoprono posizioni dichiarate esuberanti e/o coinvolte dal riassetto organizzativo, ovvero la cui posizione di lavoro possa essere ricoperta, tenuto conto della fungibilità e delle capacità professionali, da lavoratori che occupano posizioni che risultino esuberanti;
  - b) la non opposizione alla messa in mobilità, a condizione di fungibilità con lavoratori appartenenti a profili professionali esuberanti, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative.

L'adozione dei succitati criteri potrà rendere necessaria l'assegnazione di alcuni lavoratori eccedenti a mansioni diverse da quelle svolte, come previsto dall'art.4, comma 11, della Legge n.223/1991, in deroga al 2° comma dell'art.2103 del codice civile.



Pag. 1 di 2

3. Ai lavoratori collocati in mobilità in base al criterio *sub 2.a)* l'Azienda erogherà - tenuto conto del trattamento INPS - un importo, tale da garantire il 80% dell'attuale R.A.N., sino alla data di permanenza e comunque non oltre la data prevista per l'accesso al pensionamento.

La R.A.N. di riferimento sarà calcolata sulle seguenti voci:

==> Minimo Tabellare, Superminimi, Premio di Produzione, Aumenti periodici d'anzianità, E.D.R., Indennità di contingenza e rateo di T.F.R. - voci rilevate al momento della risoluzione - oltre all'importo nominale del premio S.O.N. dell'anno di riferimento.

In favore del lavoratore, che abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia e che debba attendere la data di decorrenza del pensionamento oltre il termine del periodo di mobilità, l'Azienda erogherà, sino al raggiungimento di tale data, un ulteriore importo rapportato a tale periodo pari al 80% della R.A.N. calcolata sempre in base alle voci di cui sopra.

Nel caso in cui tale periodo sia superiore a sei mesi, l'Azienda potrà, in alternativa, assumere il lavoratore con contratto a tempo determinato durante la stagionalità per il periodo residuo, eccedente i sei mesi, necessario a favorire il collegamento con il momento di effettivo pensionamento.

Per il calcolo dell'incentivo di cui al punto 3., il lavoratore dovrà presentare all'Azienda la certificazione aggiornata rilasciata dall'INPS ed attestante la propria posizione contributiva per la quantificazione dell'importo.

L'integrazione di cui sopra non sarà, comunque, inferiore a € =6.000,00= (seimila/00) lordi.

4. Ai lavoratori collocati in mobilità esclusivamente in base al criterio *sub 2.b)* l'Azienda erogherà la somma lorda di € =25.000,00= (venticinquemila/00).

Tutti gli importi di cui sopra saranno erogati in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto, unitamente al T.F.R., a titolo d'incentivo all'esodo, a fronte dell'esplicita e formale accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e della rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine al pregresso, mediante la sottoscrizione di apposito verbale transattivo individuale, ai sensi dell'art.411 c.p.c..


Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'Accordo odierno è stata pienamente e correttamente esperita a tutti gli effetti la procedura prevista dall'art.4 della Legge n.223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.


Nestlé Italiana S.p.A.



CONFINDUSTRIA PERUGIA



La R.S.U.



FAI - CISL



FLAI - CGIL



UILA - UIL

